

**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLE PROVINCE DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

**Corso preparatorio per l'ammissione  
agli Esami di Stato  
Abilitazione Professionale**

**- Tirocinio Smart-Working e Smart-Studying -**

**RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO**

Presidente dell'Ordine Territoriale

Spagnoletti Maria Franca

**COORDINATORE - TUTOR**

Petruzzi Cosimo

**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLE PROVINCE DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

**PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI  
ED IGIENE DEL LAVORO**

**PREVENZIONE INCENDI**


**D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**  
**Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**

**PRINCIPI DI BASE E**  
**FIGURE DI RESPONSABILITÀ**

# L'ordinamento della sicurezza del lavoro

## Legislazione sociale:

insieme di normative che tutelano il **lavoratore**



# Evoluzione della normativa in Italia

✓ **art. 2087 del Codice Civile** (1942)

(Tutela delle condizioni di lavoro)

**L' imprenditore** è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa **le misure** che, secondo

➤ **la particolarità del lavoro,**

➤ **l'esperienza e**

➤ **la tecnica,**

sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Attualmente ancora considerata come:

- norma "di chiusura" del sistema della sicurezza sul lavoro, visto come un rapporto di debito-credito tra datore di lavoro e lavoratore

# Evoluzione della normativa in Italia

Strumenti per la sicurezza

**SICUREZZA  
OGGETTIVA**

**SICUREZZA  
SOGGETTIVA**



Risorse tecnologiche



Risorse umane

# Evoluzione della normativa in Italia

## Normativa degli anni '50:

- ✓ **DPR 547/55** (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
- ✓ **DPR 303/56** (Norme generali per l'igiene del lavoro)
- ✓ **DPR 164/56** (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)

### - **Specifici precetti prevenzionali (impostaz. prescrittiva)**

alla cui applicazione sono chiamati i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e finanche i lavoratori

### - **Misure di prevenzione oggettiva**

sostanzialmente preferite alle misure di prevenzione soggettiva

# **Evoluzione della normativa in Italia**

## **D.Lgs. 626/94**

### **Attuazione delle direttive**

*89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,  
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,  
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e  
99/92/CE*

**riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro**

- **Recepimento in Italia della legislazione comunitaria "sociale".**
  - Nuovo approccio alla sicurezza:  
alla sicurezza oggettiva si affianca una maggiore attenzione alle risorse umane,  
alla loro formazione e organizzazione.
- Si parla di "Valutazione dei Rischi" (documenta).**

# Evoluzione della normativa in Italia

## I principi ispiratori del 626/94

“... istituire nell’azienda un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla

➤ **individuazione,**

➤ **riduzione**

➤ **e controllo costante**

**dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.”**


(Circ. M.L. 7/8/1995, n.102)

# Insieme di precetti a struttura rigida e di precetti a struttura elastica

rigida

(**PRECETTI PRESCRITTIVI**)

Impongono al debitore di sicurezza un preciso **presidio di prevenzione**



STRUTTURA

elastica

(**PRECETTI PRESTAZIONALI**)

Si limitano a **prevedere il risultato preventivo che si vuole raggiungere** lasciando al debitore di sicurezza la scelta del modo in cui raggiungere il risultato.

# Evoluzione della normativa in Italia

## L'iter evolutivo del D.Lgs. 626/94

- ✓ Recepimento della direttiva quadro **89/391/CEE**  
(I<sup>a</sup> direttiva "sociale")
- ✓ Modifiche ed integrazioni:
  - **D. Lgs. 242/96** (modifiche)
  - **D.Lgs. 359/99** (Attuazione della direttiva 95/63/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle **attrezzature di lavoro**)
  - **D.M. 12/11/99** (elenco degli **agenti biologici** classificati)
  - **D.Lgs. 66/00** (Attuazione delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad **agenti cancerogeni o mutageni** durante il lavoro)
  - **L. 422/00** (modifiche alla definizione di **videoterminalista** e alla relativa sorveglianza sanitaria)

# Evoluzione della normativa in Italia

## L' iter evolutivo del D.Lgs.626/94

### Modifiche ed integrazioni (continua):

- **D.Lgs. 25/02** (Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da **agenti chimici** durante il lavoro)
- **D.Lgs. 195/03 (Requisiti professionali del responsabile del servizio prevenzione e protezione)**
- **D.Lgs. 233/03** (Attuazione della direttiva 99/92/CE relativa alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di **atmosfere esplosive**)
- **D.Lgs. 235/03\*** (Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle **attrezzature di lavoro**)
  - \* in particolare, esso prescrive la redazione di un vero e proprio piano, cosiddetto "PiMIUS", su montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi
- **D.Lgs. 195/06** (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (**rumore**))

### NON INTEGRATO NEL D.lgs. 626/'94:

- **D.Lgs. 187/05** (Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da **vibrazioni meccaniche**)

# Indice del T.U. 81/08

## TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Sistema istituzionale

Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sez. I – Misure di tutela e obblighi

Sez. II – Valutazione dei rischi

Sez. III – Servizio di Prevenzione e Protezione

Sez. IV – Formazione, informazione e addestramento

Sez. V – Sorveglianza sanitaria

Sez. VI – Gestione delle emergenze

Sez. VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori


Sez. VIII – Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli  
Infortuni e delle malattie professionali

Capo IV – Disposizioni penali

## TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO

## TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI

## TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI



**TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

**TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI**

**TITOLO VIII – AGENTI FISICI**

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al  
**RUMORE** durante il lavoro

Capo III – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a  
**VIBRAZIONI**

Capo IV – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a  
**CAMPI ELETTROMAGNETICI**

Capo V – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a  
**RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI**

Capo VI – Sanzioni

**TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE**

**TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI**

**TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE**

**TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE**

**TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI**

**TITOLO II**  
LUOGHI DI LAVORO

**TITOLO III**  
USO DELLE ATTREZZATURE DI  
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE INDIVIDUALE

**TITOLO IV**  
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

**TITOLO XIII**  
NORME TRANSITORIE E FINALI

**TITOLO V**  
SEGNALETICA DI SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO

**TITOLO XII**  
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E  
DI PROCEDURA PENALE

**TITOLO I**  
PRINCIPI COMUNI

**TITOLO VI**  
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI  
CARICHI

**TITOLO X-BIS**  
PROTEZIONE DALLE FERITE DA  
TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE  
OSPEDALIERO E SANITARIO

**TITOLO VII**  
ATTREZZATURE MUNITE DI  
VIDEOTERMINALI

**TITOLO XI**  
PROTEZIONE DA ATMOSFERE  
ESPLOSIVE

**TITOLO X**  
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

**TITOLO IX**  
SOSTANZE PERICOLOSE

**TITOLO VIII**  
AGENTI FISICI

**TITOLO I**  
PRINCIPI COMUNI

**CAPO II**  
SISTEMA ISTITUZIONALE

**ALLEGATO I**

GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL  
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'  
IMPRENDITORIALE

**CAPO III**  
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI  
LUOGHI DI LAVORO

**SEZIONE III**  
SERVIZIO DI PREVENZIONE E  
PROTEZIONE

**ALLEGATO II**

CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA  
PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI  
PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (ART. 34)

**CAPO III**  
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI  
LUOGHI DI LAVORO

**SEZIONE V**  
SORVEGLIANZA SANITARIA

**ALLEGATO 3A**

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO  
VISITA MEDICA PREVENTIVA  
VISITA MEDICA  
CONSERVAZIONE DELLA CARTELLA SANITARIA E DI  
RISCHIO  
CESSAZIONE DELL'INCARICO DEL MEDICO

**ALLEGATO 3B**

INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI  
RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA  
SANITARIA

<p><u>TITOLO II</u> LUOGHI DI LAVORO</p>	<p><u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<p><u>ALLEGATO IV</u> REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO</p>
<p><u>TITOLO III</u> USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p>	<p><u>CAPO I</u> USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO</p>	<p><u>ALLEGATO V</u> REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE</p>
		<p><u>ALLEGATO VI</u> DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO</p>
	<p><u>CAPO II</u> USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p>	<p><u>ALLEGATO VII</u> VERIFICHE DI ATTREZZATURE</p>
	<p><u>CAPO III</u> IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE</p>	<p><u>ALLEGATO VIII</u> DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p> <p><u>ALLEGATO IX</u> VALORI DELLE TENSIONI NOMINALI DI ESERCIZIO DELLE MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRICI</p>

**CAPO I**  
**MISURE PER LA SALUTE E  
SICUREZZA NEI CANTIERI  
TEMPORANEI O MOBILI**

**ALLEGATO X**

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI  
ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)

**ALLEGATO XI**

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI  
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1

**ALLEGATO XII**

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI  
ALL'ARTICOLO 99

**ALLEGATO XIII**

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA  
LOGISTICA DI CANTIERE  
PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A  
DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI  
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

**ALLEGATO XIV**

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I  
COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER  
L'ESECUZIONE DEI LAVORI

**ALLEGATO XV**

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI  
TEMPORANEI O MOBILI

**ALLEGATO XVI**

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

**ALLEGATO XVII**

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

**TITOLO IV**  
**CANTIERI TEMPORANEI O**  
**MOBILI**

**ALLEGATO XVII**  
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

**ALLEGATO XVIII**  
VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI  
MATERIALI

**ALLEGATO XIX**  
VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

**CAPO II**  
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI  
INFORTUNI SUL LAVORO NELLE  
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

**ALLEGATO XX**  
A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI  
B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE  
(CONCERNENTI AD ESEMPIO: SCALE, PUNTELLI, PONTI SU  
RUOTE A TORRE E PONTEGGI)

**SEZIONE II**  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE  
GENERALE

**ALLEGATO XXI**  
ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI  
CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A  
LAVORI IN QUOTA

**CAPO II**  
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI  
INFORTUNI SUL LAVORO NELLE  
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

**ALLEGATO XVIII**  
VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI  
MATERIALI

**SEZIONE IV**  
PONTEGGI E IMPALCATURE IN  
LEGNAME

**2. PONTEGGI**

**CAPO II**  
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI  
INFORTUNI SUL LAVORO NELLE  
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

**ALLEGATO XXI**  
ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI  
CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A  
LAVORI IN QUOTA

**SEZIONE V**  
**PONTEGGI FISSI**

**ALLEGATO XXII**  
**CONTENUTI MINIMI DEL P.I.M.U.S.**

**ALLEGATO XXIII**  
**DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE**

**ALLEGATO XXIV**  
**PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA**

**ALLEGATO XXV**  
**PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI**

**ALLEGATO XXVI**  
**PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI**

**ALLEGATO XXVII**  
**PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO**

**ALLEGATO XXVIII**  
**PRESCRIZIONI PER LA SEGNALEZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALEZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE**

**ALLEGATO XXIX**  
**PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI**

**ALLEGATO XXX**  
**PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI**

**ALLEGATO XXXI**  
**PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE**

**ALLEGATO XXXII**  
**PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI**

**TITOLO V**  
**SEGNALETICA DI SALUTE  
E SICUREZZA SUL  
LAVORO**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

TITOLO VI  
MOVIMENTAZIONE  
MANUALE DEI CARICHI

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

ALLEGATO XXXIII  
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VII  
ATTREZZATURE MUNITE  
DI VIDEOTERMINALI

CAPO II  
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO,  
DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

ALLEGATO XXXIV  
VIDEOTERMINALI

CAPO II  
PROTEZIONE DEI LAVORATORI  
CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL  
RUMORE DURANTE IL LAVORO

ALLEGATO XXXV  
AGENTI FISICI

TITOLO VIII  
AGENTI FISICI

CAPO IV  
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI  
RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI  
ELETTRROMAGNETICI

ALLEGATO XXXVI  
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I  
CAMPI ELETTRROMAGNETICI

CAPO V  
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI  
RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI  
OTTICHE ARTIFICIALI

ALLEGATO XXXVII  
RADIAZIONI OTTICHE

## TITOLO IX

### SOSTANZE PERICOLOSE

#### CAPO I

##### PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

#### ALLEGATO XXXVIII

SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

#### ALLEGATO XXXIX

SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

#### ALLEGATO XL

SOSTANZE PERICOLOSE - DIVIETI

#### ALLEGATO XLI

SOSTANZE PERICOLOSE - METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI

#### ALLEGATO XLII

SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

#### CAPO II

##### PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

#### SEZIONE I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ALLEGATO XLIII

SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

<p><b><u>TITOLO X</u></b> ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI</p>	<p><b><u>CAPO I</u></b> DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p><b><u>CAPO II</u></b> OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO</p>	<p><b><u>ALLEGATO XLIV</u></b> AGENTI BIOLOGICI - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI</p> <p><b><u>ALLEGATO XLV</u></b> AGENTI BIOLOGICI - SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO</p> <p><b><u>ALLEGATO XLVI</u></b> AGENTI BIOLOGICI - ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI</p>
<p><b><u>TITOLO X- BIS</u></b> PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO</p>		<p><b><u>ALLEGATO XLVII</u></b> AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO</p> <p><b><u>ALLEGATO XLVIII</u></b> AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI</p>
<p><b><u>TITOLO XI</u></b> PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE</p>	<p><b><u>CAPO I</u></b> DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<p><b><u>ALLEGATO XLIX</u></b> ATMOSFERE ESPLOSIVE - RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE</p> <p><b><u>ALLEGATO L</u></b> ATMOSFERE ESPLOSIVE</p> <p><b><u>ALLEGATO LI</u></b> ATMOSFERE ESPLOSIVE - SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE</p>

# Definizioni tratte dal T.U. (art. 2)

## a) «lavoratore»:

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

## Al lavoratore è equiparato:

- ✓ **il socio lavoratore di cooperativa o di società**, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- ✓ **l'associato in partecipazione** di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- ✓ **il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento**,
- ✓ **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari** e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (ecc. ....)

# Definizioni tratte dal T.U. (art. 2)

**b) «datore di lavoro»** è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il **lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

**Nelle pubbliche amministrazioni** per datore di lavoro si intende

>**il dirigente** al quale spettano i **poteri di gestione**, ovvero

>**il funzionario non avente qualifica dirigenziale, avente autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.**

**(DATORE DI LAVORO =AUTONOMO POTERE DECISIONALE E DI SPESA)**

**Art. 2082 del Cod. Civile - Imprenditore**

**E' imprenditore** chi esercita un'attività economica organizzata

(2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).

# Soggetti coinvolti e responsabilità

## Obblighi in carico a:

- Datore di lavoro e Dirigenti (stesso piano)
- Preposti
- Lavoratori
- Medico Competente
- Progettisti (art. 22)
- Fabbricanti e Fornitori (art. 23)
- Installatori (art. 24)

Il **dirigente** è colui il quale assomma in sé poteri, funzioni e responsabilità tali da poter essere considerato, a tutti gli effetti, l' "alter ego" del datore di lavoro, mentre il **preposto** svolge solo funzioni di controllo e sorveglianza con poteri (e, di conseguenza, responsabilità) più contenuti.

## **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18)**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: >>>>>

# Obblighi delegabili: Delega incarico

## DELEGA (per iscritto)

- **Trasferimento di funzioni/poteri e responsabilità**  
(solo di obblighi delegabili)

**Condizioni di validità**: giustificata, espressa, formale, circostanziata (data e compiti specifici), accettata, effettiva, finanziariamente autonoma, a persona idonea

## NOMINA DI PREPOSTO (INCARICO per iscritto )

- **Assegnazione di compiti** (controllo e sorveglianza, attuazione delle misure di sicurezza, informazione dei lavoratori, vigilanza sull'uso dei DPI, sorveglianza su rischi imprevisti, manutenzione e controlli sulle macchine)

**Assenza di potere/obbligo di predisporre mezzi e strutture**

# Obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17)

1. Valutare in modo esplicito e documentato il livello di sicurezza in cui si svolge il lavoro nella sua azienda

## **VALUTAZIONE DEI RISCHI e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)**

2. Individuazione di figure professionali coinvolte nel mantenimento e nel programma di miglioramento dello stato di sicurezza in azienda

- ✓ addetti al SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE e del RESPONSABILE (RSPP)
- ✓ MEDICO COMPETENTE (sorveglianza sanitaria.)
- ✓ RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

# Le modalità operative


## Precetti a struttura elastica

**(PRECETTI PRESTAZIONALI)** si limitano a prevedere il **risultato preventivo** che si vuole raggiungere, lasciando al debitore di sicurezza la scelta del modo in cui raggiungere il risultato



Misure di prevenzione soggettiva ad integrazione delle misure di prevenzione oggettiva

# La metodologia di valutazione dei rischi



**Riesame sistematico** dei rischi presenti e loro esplicitazione con la finalità di individuare e mettere in atto misure di prevenzione e di protezione

# Gli obiettivi della valutazione dei rischi

Tendere a:

*"eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico"*




- 
- MISURE DI PROTEZ. COLLETTIVE / INDIVIDUALI
  - INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO
  - CONTROLLO SANITARIO
  - MISURE DI PRIMO SOCCORSO E DI EMERGENZA

# IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) O DOC. DELLA SICUREZZA

- **Documentazione dell'esito della valutazione:**
  - Relazione sulla valutazione dei rischi con criteri adottati
  - Misure di prevenzione e protezione definite, DPI
  - Programma delle misure per il **miglioramento nel tempo** del livello di sicurezza
- REDIGERLO: Obbligo indelegabile del datore di lavoro (art. 17)
- Deve essere custodito presso "l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi."  
(art. 29 – c.4)

# Elaborazione e revisione della valutazione



# IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

*"insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;"*


- Coinvolto in ogni questione concernente la sicurezza
- Istituito dal datore di lavoro (è un suo obbligo)

## Servizio di prevenzione e protezione (Art. 31)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi), **il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni** costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

# IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

**SPP**



**Responsabile e Addetti**  
(Capacità e requisiti professionali)

... devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati (Art. 31)

Designare un Responsabile : **Obbligo indelegabile del DL**,  
previa consultazione del RLS

## **INCOMPATIBILITA'**

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. (Art. 50 – c.7)

## **Compiti del RSPP:**

- Collaborare alla valutazione dei rischi ed alla elaborazione del DVR
- Partecipare alle riunioni periodiche
- Fornire il proprio parere sui DPI

# SPP interno/esterno

**SPP interno** → Maggiore conoscenza dei problemi  
e maggiore rapidità di intervento

(Obbligo per aziende con più di 200 addetti e per alcune attività a rischio elevato)

**SPP esterno** → Semplicità di acquisizione delle  
competenze richieste

- Addetti in numero sufficiente
- Figure professionali adeguate
- Possibilità di avvalersi di alcune competenze esterne

Fattori di scelta:

- Dimensioni aziendali
- Valorizzazione risorse interne
- Tipo di attività

# Responsabilità del RSPP

## Nel nuovo T.U. sono contenuti degli obblighi specifici (e quindi sanzioni) a carico del RSPP ?

Come già avveniva nel D.Lgs. 626/94 in realtà non sono presenti sanzioni specifiche a carico del RSPP, ma solo a carico di DL, Dirigenti, Preposti, MC e Lavoratori. Se non esiste la coincidenza tra RSPP e una delle figure citate, è vero quanto detto, limitatamente alle sanzioni previste nel T.U. Ciò in quanto **il RSPP è soltanto un “consulente” del datore di lavoro, senza alcun potere decisionale** per quanto attiene all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione dagli infortuni (il potere di decisione e di spesa è del DL). Se invece, attraverso una **delega a predisporre le necessarie misure di sicurezza, si concentrassero sul RSPP anche funzioni propositive e compiti attuativi**, alle quali funzioni corrispondono ovviamente sanzioni, **egli potrà essere chiamato a risponderne (penalmente), non nella sua qualità di consulente, ma nella sua veste di delegato, limitatamente all'oggetto della delega.**

# Attività particolarmente pericolose

## Servizio di prevenzione e protezione (Art. 31 )

6. Il servizio di prevenzione e protezione interno all'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque **obbligatorio** nei seguenti casi:

a) **nelle aziende industriali soggette al rischio di incidenti rilevanti**, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, **(normativa su**

***rischi di incidenti rilevanti***);

b) **nelle centrali termoelettriche**;

c) **negli impianti ed installazioni nucleari**, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; **(radiazioni ionizzanti)**

d) **nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni**;

e) **nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori**;

f) **nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori**;


g) **nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori**.

# IL MEDICO COMPETENTE

- Nominato dal datore di lavoro nel caso in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria(D.M.388/2003)
- In possesso di titoli di studio adeguati (esperto in materia)
- Appartenente ad una delle seguenti categorie professionali:
  - Dipendente da una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore
  - Libero professionista
  - Dipendente dal datore di lavoro

# Responsabilità del MC

**Il ruolo e la professionalità del medico competente acquistano rilievo nel nuovo sistema di prevenzione.**



Il medico competente si trova a rispondere in prima persona di obblighi di cui in precedenza (prima del 626/94) rispondeva solo il datore di lavoro.

# Importanza della sorveglianza sanitaria

**m) «sorveglianza sanitaria»:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

## Sorveglianza sanitaria (Art. 41)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

**a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;**

**b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.**

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

**a) visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

**b) visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. **La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.** Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

**c) visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

# Importanza della sorveglianza sanitaria

## Sorveglianza sanitaria (Art. 41)

**d) visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l' idoneità alla mansione specifica;

**e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: ..... NON CI DEVONO ESSERE DISCRIMINAZIONI (SPECIE IN FASE DI PRE-ASSUNZIONE) IN BASE ALLE CONDIZIONI DI SALUTE E COMUNQUE SI DEVE GARANTIRE LA PRIVACY DEL LAVORATORE

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono ....

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati **alla cartella sanitaria e di rischio** di cui ...  
(DA LUI ISTITUITA E CUSTODITA PER OGNI LAVORATORE)

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, **esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica**:

**a) idoneità**;

**b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni**;

**c) inidoneità temporanea**;

**d) inidoneità permanente**. ....

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, ....

# IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)


*"persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;"*

- Designato/i o eletto/i fra tutti lavoratori o nell'ambito delle rappresentanze sindacali
- Strumento di consultazione dei lavoratori

**I diritti del RLS costituiscono i nuovi strumenti con cui i lavoratori contribuiscono alla pianificazione e al controllo della sicurezza.**

# La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 35)

Aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, almeno 1 volta / anno



Art. 25: i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni ... al DL, al RSPP, ai RLS, i **risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria** effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione (art.35 – c.4)

# Obblighi del datore di lavoro

OBBLIGHI

## \* Valutazione dei Rischi

## Designazioni

\* **RSPP**, Addetti al SPP, medico competente, lavoratori addetti all'attuazione delle **misure di gestione dell'emergenza**

## Documenti

- **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**
- \* (registro infortuni)

## Controlli

Osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali e sull'uso dei DPI

\* **OBBLIGHI INDELEGABILI**

# Obblighi del datore di lavoro

## **Organizzazione della prevenzione**

- Introduzione delle misure di sicurezza e dei DPI, -
- Informazione e Formazione dei lavoratori,
- Assegnazione dei compiti ai lavoratori

OBBLIGHI

```
graph LR; A[OBBLIGHI] --> B[Organizzazione della prevenzione]; A --> C[Organizzazione delle misure di gestione dell'emergenza]
```

## **Organizzazione delle misure di gestione dell'emergenza**


- Istituzione del pronto soccorso,
- Misure per l'abbandono del posto di lavoro (emergenze) informazione dei lavoratori, astensione dal richiedere la ripresa dell'attività lavorativa sino al termine dell'emergenza

# Compiti dei Preposti

- controllo dei lavoratori per il rispetto di norme aziendali
- utilizzo corretto dei DPI e attrezzature
- vigilanza sulla presenza di rischi o pericoli
- direzione delle operazioni di evacuazione
- partecipazione periodica a corsi di formazione

# **IN SINTESI**

## **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**



**Programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane e organizzative all'applicazione delle misure di sicurezza, verificandone lo stato di attuazione e vigilando sull'osservanza degli adempimenti.**

# Obblighi dei lavoratori

**Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro**

- Utilizzando correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze
- Utilizzando in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
- Segnalando le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione nonché eventuali situazioni di pericolo di cui vengono a conoscenza
- Sottoponendosi ai controlli sanitari e ai programmi di formazione
- ...


# Informazione e formazione dei lavoratori art.37

**aa) «formazione»:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

**bb) «informazione»:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

**cc) «addestramento»:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;


## Informazione finalizzata alla formazione



# La formazione

**Il diritto alla formazione diviene elemento caratterizzante gli obblighi imposti ai lavoratori.**

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata alle proprie mansioni.



- Rischi, possibili danni e conseguenti misure di prevenzione e protezione
- Diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute
- Tecnica della comunicazione interpersonale

# Rapporto Lavoratore/ D.L.

